

— annullare tutti gli ordini di condanna alle spese nei confronti della ricorrente da parte dell'Ufficio, e condannare quest'ultimo alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SPORT TV INTERNACIONAL», per servizi delle classi 35, 38 e 41 — domanda di marchio comunitario n. 6915094

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione portoghese n. 329507 del marchio figurativo «SPORTV», per servizi delle classi 38 e 41

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio e violazione della Regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95 della Commissione.

Ricorso proposto il 6 agosto 2012 — Aleris/UAMI — Carefusion 303 (ALARIS)

(Causa T-353/12)

(2012/C 311/15)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aleris Holding AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentanti: avv.ti A. Kylhammar e K. Westerberg)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Carefusion 303, Inc. (San Diego, Stati Uniti d'America)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell'11 maggio 2012 (R 334/2011-5), nonché il paragrafo 2 della decisione di annullamento, e pronunciare una decisione conforme all'istanza della ricorrente; e

— condannare il convenuto, in quanto soccombente, a sostenere tutte le spese di giudizio e gli onorari versati dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla divisione di annullamento, alla commissione di ricorso e al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio denominativo «ALARIS», per prodotti e servizi delle classi 10, 37 e 42 — registrazione di marchio comunitario n. 571521

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la ricorrente

Decisione della divisione di annullamento: parziale dichiarazione di decadenza del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dei principi fondamentali che devono essere applicati in procedimenti di decadenza per mancato uso. Violazione degli articoli 15 e 9 del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Ricorso proposto il 6 agosto 2012 — Debonair Trading Internacional/UAMI — Ibercosmetica (SÔ:UNIC)

(Causa T-356/12)

(2012/C 311/16)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Debonair Trading Internacional Lda (Funchal, Madera) (rappresentante: T. Alking, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ibercosmetica, SA de CV (Città del Messico, Messico)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 4 giugno 2012 nel procedimento R 1033/2011-4;

— condannare la parte avversa a pagare le spese sostenute dalla ricorrente.